



# **COMUNE DI FAUGLIA**

*Provincia di Pisa*

## **REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 23 del 25.05.2018.

## **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, e per relazioni pubbliche, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile conseguente;
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Comune di Fauglia e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

## **ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

## **ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità**

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
  - Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
  - La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
  - La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
  - La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Fauglia nonché ai vincoli di bilancio;
  - Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
  - Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
  - Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi

rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Fauglia;

- Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

#### **ARTICOLO 4 - Spese ammissibili**

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

c) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Presidente e Assessori Regionali e/o Provinciali, Sindaci e/o Assessori e Consiglieri di altri Comuni etc...);

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

e) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

#### **ARTICOLO 5 - Casi di non ammissibilità delle spese**

1. Non si classificano come spese di rappresentanza:

a) gli atti di mera liberalità;

b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;

d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;

e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;

f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);

g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.

h) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-

video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il Comune;

i) necrologi effettuati in occasione del decesso di parenti di dipendenti o amministratori.

## **ARTICOLO 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza**

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7, i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice Sindaco;
- Assessori e/o Consiglieri comunali nell'ambito delle rispettive competenze.

## **ARTICOLO 7 - Assunzione di impegno di spesa ed obbligo di motivazione**

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale. Per tali spese possono eccezionalmente essere attivate le procedure economali disciplinate dalle disposizioni adottate dal Comune di Fauglia;

2. Ciascun Responsabile di Settore, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio;

3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate;

4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno.

## **ARTICOLO 8 - Rendicontazione delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito Prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

## **ARTICOLO 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.